



Provincia di Foggia
Assessorato alle Attività Produttive,
Fonti Energetiche e Politiche Comunitarie

**Regolamento disciplinante
l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione
degli impianti termici nei territori di competenza
della Provincia di Foggia**

Adempimenti connessi all'attuazione della Legge 9 gennaio 1991 n. 10, D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551, DLgs 19 Agosto 2005 n. 192, D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 311 e Regolamento Regionale n. 24 del 27 settembre 2007

Approvato con Deliberazione Consiliare n.82 del 21.12.2009

1

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1** Finalità e ambito di applicazione 3
Art. 2 Responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto 3

TITOLO II CATASTO DEGLI IMPIANTI

- Art. 3** Formazione e aggiornamento del catasto degli impianti 4
Art. 4 Dismissione degli impianti termici 4

TITOLO III ESERCIZIO, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

- Art. 5** Obblighi relativi all'esercizio dell'impianto 5
Art. 6 Obblighi relativi alla manutenzione e alle verifiche periodiche 5
Art. 7 Modalità di svolgimento delle attività di controllo e manutenzione, produzione e trasmissione della relativa documentazione 5
Art. 8 Esito e obblighi scaturenti dall'attività di controllo e manutenzione 6
Art. 9 Procedura di autocertificazione 7
Art. 10 Obblighi nel caso di installazione di nuovi impianti 7

TITOLO IV CONTENUTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E DI ISPEZIONE A CURA DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

- Art. 11** Controllo documentale dei verbali di visita e delle autocertificazioni 7
Art. 12 Attività di ispezione 8
Art. 13 Avviso e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva 9

TITOLO V ONERI DEL SERVIZIO

- Art. 14** Tariffe 9

TITOLO VI ASPETTI SANZIONATORI

- Art. 15** Sanzioni 10

TITOLO VII ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE, CREAZIONE DI TAVOLO TECNICO E DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE

- Art. 16** Attività di formazione 10
Art. 17 Attività di informazione 10
Art. 18 Costituzione e funzionamento del tavolo tecnico 11
Art. 19 Rapporti con Enti locali e altre soggetti pubblici e/o privati 11

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 20** Affidamento ad organismo esterno 12
Art. 21 Rinvio 12

La Provincia di Foggia

- Vista la Direttiva CEE n. 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia.
- Visto il D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 sul riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- Visti gli artt. 7 e 9 del D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e l'allegato "L" del D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, che individuano i criteri di esercizio e manutenzione degli impianti termici, le modalità delle ispezioni periodiche, nonché i requisiti minimi degli organismi incaricati dell'attività ispettiva.
- Visto l'art. 12 dell'allegato "L" del D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, che prevede la possibilità di affidare lo svolgimento dell'attività di verifica ad organismi esterni previo accertamento che quest'ultimi soddisfino i requisiti minimi già previsti nell'allegato "I" del D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i.
- Visto il comma 2 dell'art. 4 del Regolamento della Regione Puglia n. 24 del 27 settembre 2007, che individua nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e nelle Province – per il restante territorio – le Autorità competenti per le attività di ispezione degli impianti termici.
- Visti i commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del Regolamento della Regione Puglia n. 24 del 27 settembre 2007, che stabilisce nella data del 31.12.2007 il riferimento massimo temporale per compiere le azioni necessarie alla sua attuazione.

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

La Provincia di Foggia svolge le attività di verifica dello stato di esercizio, di manutenzione e del rendimento di combustione degli impianti termici e di climatizzazione in tutte le aree comunali per le quali la legge le "attribuisce competenza" (**allegato 1, tab. 2**).

Sono soggetti al controllo gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, oppure alla sola produzione centralizzata di acqua calda. Restano esclusi dalla disciplina del presente regolamento le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari.

Art. 2

Responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 412/93 e delle modifiche previste nel D.P.R. n. 551/99, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è individuato come segue:

- per gli impianti individuali (con potenza inferiore a 35 kW)

a. il *proprietario*, se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato;

b. l'*occupante dell'immobile* che, a qualunque titolo, subentra alla figura del proprietario per tutta la durata dell'occupazione;

c. il *terzo responsabile* qualora il proprietario, o l'occupante, abbia delegato la responsabilità ad altro soggetto.

- per gli impianti centralizzati (con potenza uguale o superiore a 35 kW)

a. il *proprietario* dell'immobile;

- b. *l'amministratore* nel caso di complessi immobiliari condominiali;
- c. *il terzo responsabile* qualora il proprietario, o l'amministratore, abbia delegato la responsabilità ad **altro** soggetto.

Il terzo responsabile è un soggetto maggiormente qualificato e può essere differentemente abilitato in base alla potenza dell'impianto, così come previsto dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 e dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Egli è individuato mediante atto di delega formale annotato nel libretto d'impianto, o di centrale. Le sue generalità e i suoi riferimenti di contatto sono comunicati alla Provincia di Foggia mediante la compilazione e la trasmissione di un apposito modulo (**allegato 2**).

Per ogni altra definizione attinente all'argomento oggetto del presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto nel D.P.R. n. 412/93 e qui riportato nell'**allegato 1, tabella 1**.

TITOLO II CATASTO DEGLI IMPIANTI

Art. 3

Formazione e aggiornamento del catasto degli impianti

Ai fini dell'istituzione del catasto di impianti e di centrali esistenti nei territori oggetto della disciplina del presente regolamento, nonché ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 551/1999, le società venditrici di combustibili per riscaldamento sono tenute a comunicare, alla Provincia di Foggia ed entro 90 giorni dalla richiesta, l'ubicazione e la titolarità degli impianti e/o delle centrali da esse riforniti negli ultimi 12 mesi. La comunicazione è fatta mediante la compilazione del modulo riportato nell'**allegato 3** da inviarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ai sensi dell'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i., nel caso di impianti termici e/o di centrali di nuova installazione, o sottoposti a ristrutturazione, e per gli impianti termici individuali – anche nel caso di sola sostituzione del generatore di calore – deve essere trasmessa, alla Provincia di Foggia ed entro e non oltre 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, la copia della scheda identificativa di impianto e/o di centrale contenuta nel relativo libretto. La scheda è firmata, sia dal responsabile dell'esercizio, sia dall'operatore della manutenzione di impianto e/o di centrale. Per questo adempimento devono essere utilizzati i moduli conformi al D.M. Attività Produttive del 17 marzo 2003, ovvero riportati nell'**allegato 4** (per gli impianti con potenza nominale inferiore ai 35 kW) e nell'**allegato 5** (per gli impianti con potenza nominale superiore ai 35 kW).

E' fatto comunque obbligo al soggetto responsabile dell'impianto e/o della centrale di denunciare, alla Provincia di Foggia ed entro e non oltre i 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'esistenza dell'impianto e/o della centrale. La denuncia è fatta a mezzo di apposito modulo (**allegato 6**) da inviarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

La mancata denuncia dell'esistenza dell'impianto e/o della centrale, oppure della sua nuova installazione e/o ristrutturazione, determina l'irrogazione di una sanzione amministrativa che è posta a carico rispettivamente del responsabile dell'impianto e/o della centrale e dell'operatore della manutenzione e definita nel comma 1 dell'art. 15 del presente regolamento.

Art. 4

Dismissione degli impianti termici

Il responsabile di impianto e/o di centrale a servizio di un'unità immobiliare non occupata, o inutilizzata, può darne comunicazione alla Provincia di Foggia per essere esonerato dai controlli definiti nel presente regolamento a condizione che provveda alla interruzione dell'approvvigionamento energetico (di gas, di elettricità, di gasolio, ecc.) per il suo funzionamento.

La comunicazione di dismissione, unitamente alla relazione tecnica d'intervento rilasciata da un tecnico regolarmente abilitato ai sensi di Legge, è effettuata a mezzo di apposito modello (**allegato 7**).

Il responsabile d'impianto e/o di centrale è obbligato a consentire il sopralluogo della Provincia di Foggia finalizzato a verificare la veridicità della dichiarazione.

TITOLO III
ESERCIZIO, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 5
Obblighi relativi all'esercizio dell'impianto

Ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i e del D.P.R. n. 551/99, il soggetto responsabile è tenuto all'osservanza dei seguenti obblighi:

- rispettare il periodo annuale di esercizio (**allegato 1, tab. 3**);
- individuare e rispettare l'orario di funzionamento giornaliero nei limiti di attivazione consentita in base alla zona climatica di appartenenza (**allegato 1, tab. 3**);
- mantenere la temperatura dell'ambiente entro i limiti consentiti dalla normativa e, in particolare,
 - a. temp. = 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
 - b. temp. = 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici appartenenti a categorie diverse;
 - c. temperature diverse, in deroga a quanto sopra riportato, per casi particolari (ospedali, palestre, esigenze tecnologiche, ecc.) che devono essere comunicate alla Provincia di Foggia nelle modalità richiamate negli artt. 3 e 4 del D.P.R. 412/93.

Per i soli impianti termici centralizzati al servizio di una pluralità di soggetti, inoltre, il responsabile di impianto e/o di centrale è tenuto a esporre, in luoghi che garantiscano la più ampia visibilità possibile, una scheda in cui sono riportati:

- a. i dati relativi alle sue generalità, al suo domicilio e ai suoi recapiti di contatto immediato;
- b. l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti di quanto disposto dalla Legge.

Art. 6
Obblighi relativi alla manutenzione e alle verifiche periodiche

Il soggetto responsabile ha l'obbligo di eseguire o di far eseguire, ad un soggetto maggiormente qualificato e abilitato, la manutenzione e le operazioni di controllo periodico dell'impianto termico secondo quanto previsto nei capoversi da 1 a 6 dell'allegato "L" del D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, riportati nell'allegato "L" del D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006) e descritti nell'allegato 8 del presente regolamento.

Il soggetto responsabile è tenuto:

- a. a compilare e a mantenere aggiornato, dopo ogni ispezione periodica, il libretto di impianto, o di centrale, che deve essere costantemente e immediatamente disponibile per lo svolgimento dell'attività di controllo;
- b. a garantire l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti in base a quanto prescritto nell'ambito delle norme tecniche stabilite dall'UNI;
- c. a effettuare, una volta all'anno – normalmente all'inizio e, comunque, durante il periodo di accensione dell'impianto – gli interventi di controllo e, qualora questi evidenzino un'insufficiente rendimento di combustione e/o la presenza di emissioni nocive oltre i limiti stabiliti dalla legge, a mettere in atto gli interventi di manutenzione necessari per riportare i valori entro i limiti consentiti dalla legge;
- d. a sostituire la caldaia, se gli interventi di manutenzione risultano inefficaci;
- e. a far pervenire alla Provincia di Foggia i risultati dei controlli effettuati a riprova del rispetto delle norme imposte dal D.P.R. 412/93.

Tutti gli interventi di manutenzione e di verifica dei parametri di funzionamento effettuati nel corso dell'esercizio dell'impianto devono essere riportati nel libretto conforme all'**allegato 9** (per gli impianti con potenza nominale inferiore a 35 kW), o nel libretto di centrale conforme all'**allegato 10** (per gli impianti con potenza nominale superiore a 35 kW), così come stabiliti nella G.U. n. 86 del 12 aprile 2003.

Art. 7

Modalità di svolgimento delle attività di controllo e manutenzione, produzione e trasmissione della relativa documentazione

Lo svolgimento dell'attività di controllo e/o di manutenzione dell'impianto e/o della centrale è volto ad accertare il suo buon funzionamento nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 8 del presente regolamento.

A conclusione dell'intervento e così come meglio stabilito nel successivo art. 8, l'operatore del controllo e/o della manutenzione dell'impianto e/o della centrale esprime un esito che può essere positivo, o negativo. Esso è comunicato alla Provincia di Foggia mediante la redazione e la sottoscrizione in triplice copia del verbale di visita conforme al fac-simile riportato nell'allegato 11 accompagnato dai moduli corrispondenti agli allegati 4 (per gli impianti con potenza nominale inferiore ai 35 kW) e 5 (per gli impianti con potenza nominale uguale o superiore ai 35 kW).

Il verbale di visita è controfirmato per ricevuta dal responsabile dell'impianto e/o della centrale. L'eventuale rifiuto del responsabile dell'impianto e/o della centrale di controfirmare il verbale di visita è annotato sul documento stesso dall'operatore del controllo e/o della manutenzione.

Le copie redatte del verbale di visita sono trasmesse in uno dei seguenti modi:

- a. una copia è trattenuta dal responsabile dell'impianto per essere allegata al libretto di impianto, o di centrale; due copie sono trattenute dall'operatore del controllo e/o della manutenzione, che provvede a trasmetterne una alla Provincia di Foggia. In questo caso, l'operatore è il solo responsabile della trasmissione ed è soggetto, nel caso di mancata o incorretta trasmissione, della sanzione amministrativa prevista nel comma 2 dell'art. 15 del presente regolamento;
- b. nel solo caso di impianti con potenza nominale inferiore a 35 kW e in virtù di quanto stabilito nell'art. 11 comma 20 del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i. e nel D.P.R. n. 551/99, la Provincia di Foggia consente la "procedura di autocertificazione" così come esplicitata nel successivo articolo 9. In tal caso, il responsabile dell'impianto è tenuto a rispettare l'obbligo di trasmissione della documentazione ed è soggetto, nel caso di mancata o incorretta trasmissione, della sanzione amministrativa prevista nel comma 2 dell'art. 15.

Il verbale di visita, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto responsabile della trasmissione, è inviato alla Provincia di Foggia in una delle seguenti due modalità:

- a. consegna diretta a mano dietro rilascio di ricevuta;
- b. a mezzo posta raccomandata A/R.

Art. 8

Esito e obblighi scaturenti dall'attività di controllo e manutenzione

Nel caso in cui l'attività di verifica di impianto e/o di centrale non riscontra malfunzionamenti, essa si conclude con esito favorevole e con il riconoscimento della certificazione a norma.

L'eventuale malfunzionamento di impianto e/o di centrale riscontrato durante l'attività di controllo è annotato dall'operatore sul verbale di visita con l'indicazione degli interventi per la messa a norma. Esso è consegnato al responsabili di impianto e/o di centrale, il quale entro un termine di 60 giorni deve provvedere alla regolarizzazione a pena delle sanzioni stabilite nel comma 2 dell'art. 15.

A regolarizzazione eseguita, il responsabile d'impianto e/o di centrale invia comunicazione scritta alla Provincia di Foggia, che predispose una visita ispettiva senza alcun onere economico aggiuntivo.

La mancata comunicazione di avvenuta regolarizzazione dell'impianto e/o della centrale da luogo alle sanzioni stabilite nel comma 2 dell'art. 15.

In presenza di condizioni di grave pericolosità nel funzionamento di impianto e/o di centrale, l'operatore è tenuto ad informare tempestivamente la Provincia di Foggia, la quale – a seguito di ispezione – può procedere alla richiesta di disattivazione da disporsi con apposito atto da parte dell'Autorità Giudiziaria. Essa, ai sensi

dell'art. 17, comma 6 del D.Lgs. 164/2000, dispone l'interruzione dell'approvvigionamento energetico da parte del gestore del servizio distributivo interessato.

Art. 9 Procedura di autocertificazione

Il responsabile di impianto con potenza nominale inferiore a 35 kW può richiedere di optare per la "procedura di autocertificazione". A tal fine, egli è tenuto a produrre specifica documentazione, che è trasmessa alla Provincia di Foggia entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e ha validità di un anno. La cadenza temporale per il rinnovo del regime di autocertificazione per gli anni successivi è individuata in base a quanto stabilito nella tabella riportata nell'allegato 11 e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

La documentazione richiesta attiene alla compilazione del modello riportato nell'allegato 4 del presente regolamento, che è curata da un operatore specializzato, ovvero da un'impresa di installazione e manutenzione di impianti termici, non necessariamente convenzionata con la Provincia di Foggia, purché regolarmente iscritta a una Camera di Commercio, dell'Industria, dell'Agricoltura e dell'Artigianato.

Il modulo è controfirmato dal responsabile dell'impianto, che lo trasmette alla Provincia di Foggia, accompagnato dall'attestazione di pagamento del diritto amministrativo associato alla specifica tipologia di impianto così come stabilito nell'art. 14 del presente regolamento.

Il pagamento va effettuato mediante versamento sul c/c postale n. intestato a, 71100, Foggia. Esso deve riportare in causale il riferimento alla Legge 10/91, l'anno a cui il versamento si riferisce, nome e cognome del responsabile dell'impianto e l'indirizzo esatto ove l'impianto è ubicato.

Art. 10 Obblighi nel caso di installazione di nuovi impianti

Il responsabile di nuovo impianto e/o di centrale, oppure di impianto e/o di centrale oggetto di interventi di ristrutturazione, o di sostituzione del generatore di calore, all'atto della prima messa in servizio, deve farsi rilasciare dall'installatore la seguente documentazione:

- a. certificato di conformità che, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 46 del 5 marzo 1990, deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa esecutrice dei lavori. Oltre a contenere i numeri di partita IVA e di iscrizione alla CCIAA, il certificato deve essere integrato con una relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, del progetto redatto dal professionista incaricato;
- b. libretto di impianto, o di centrale, completato della documentazione richiesta in base alla procedura stabilita nell'art. 7 del presente regolamento;
- c. modello della scheda identificativa dell'impianto che è firmata dall'installatore in duplice copia, di cui una è trasmessa alla Provincia di Foggia per consentire lo svolgimento dei controlli di competenza.

TITOLO IV CONTENUTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E DI ISPEZIONE A CURA DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Art. 11 Controllo documentale dei verbali di visita e delle autocertificazioni

La Provincia di Foggia provvede a svolgere il controllo di tutti i verbali di visita e delle autocertificazioni pervenute per valutarne la completa e corretta compilazione. Più specificamente, l'attività di controllo è finalizzata a individuare la documentazione:

- a. "regolarmente trasmessa", nel caso in cui la documentazione è completa e corretta;
- b. "non valida", allorquando la documentazione è trasmessa dopo il termine ultimo di scadenza e/o manca della firma del responsabile d'impianto/centrale e/o manca dell'attestazione del pagamento del diritto amministrativo, così come stabilito nel comma successivo;
- c. "valida, ma non conforme" nel caso in cui la documentazione non presenta elementi invalidanti, ma si ravvisano delle situazioni di non conformità alla normativa vigente nel verbale di visita;

- d. “non completa” qualora la documentazione manca di elementi essenziali attestanti lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e controllo (per esempio, assenza della firma e/o timbro dell’operatore del controllo e/o della manutenzione sul verbale di visita, assenza della data di installazione, ecc.).

L’attività di controllo svolta a cura della Provincia di Foggia presuppone il pagamento, da parte del responsabile di impianto e/o di centrale, di un diritto amministrativo stabilito per ciascuna tipologia di impianto termico e riportato nella tabella di cui all’art. 14. Esso può essere pagato mediante bollettino postale, ovvero nella modalità già indicata nell’art. 9, oppure attraverso l’acquisto – direttamente dalla Provincia – di un bollino prepagato di colore verde (per gli impianti con potenza nominale inferiore a 35 kW), oppure di colore arancione (per gli impianti con potenza nominale superiore a 35 kW).

La ricevuta del bollettino postale, o il bollino, deve essere allegato al verbale di visita a cura dell’operatore del controllo e/o della manutenzione.

Art. 12 **Attività di ispezione**

Ai sensi dell’art. 11, comma 18, del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. e dell’art. 13 del D.P.R. n. 551/1999, la Provincia di Foggia effettua l’attività di ispezione di impianti e/o di centrali per accertare il loro effettivo stato di esercizio e di manutenzione. La Provincia di Foggia, a seguito dell’accertamento documentale di cui all’articolo precedente e qualora ne ravvisi la necessità, procede ad attivarsi anche attraverso visite ispettive in loco nei siti di posizionamento di impianto e/o di centrale.

L’attività di ispezione è curata da personale tecnico opportunamente individuato e specializzato ed è finalizzata allo svolgimento delle verifiche e degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero ad accertare:

- a. l’esattezza delle generalità del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico;
- b. l’efficienza energetica dell’impianto e/o della centrale con cadenza temporale individuata in base alla tabella riportata nell’**allegato 11** del presente regolamento.
- c. che la conduzione e la gestione dell’impianto, comprese le operazioni di manutenzione, siano eseguite a norma di legge;
- d. che il libretto di impianto e/o di centrale sia compilato in ogni sua parte e correttamente conservato;
- e. che la collocazione e l’accesso al generatore sottoposto a verifica risponda alle norme di legge;

L’attività di ispezione è svolta con o senza onere economico a carico del responsabile d’impianto in base alla seguente specificazione di fattispecie.

a. Attività di ispezione con onere a carico del responsabile d’impianto e/o di centrale.

a.1. Riguarda tutti gli impianti e/o le centrali non certificate, o non certificabili. Gli impianti e/o le centrali non certificate sono quelle non risultanti nel catasto degli impianti, oppure quegli impianti e/o centrali per le quali la Provincia di Foggia non dispone delle certificazioni prodotte e trasmesse secondo le modalità e la tempistica definite nell’art. 7 e nell’**allegato 11** del presente regolamento. Gli impianti e/o le centrali non certificabili sono, invece, quelle per cui il responsabile non risulti residente nel territorio della provincia di Foggia e non abbia presentato la documentazione di nomina di un terzo responsabile, così come stabilito nell’art. 2. In questi casi, l’onere economico è definito nella sanzione determinata nel comma 1 dell’art. 15.

a.2. E’ svolta su esplicita richiesta scritta da parte del responsabile d’impianto e/o di centrale, che per qualsivoglia ragione chiede alla Provincia di Foggia l’intervento d’ispezione. In questo caso, l’onere economico è individuato in base alla potenza di impianto e/o di centrale così come definito nell’art. 14 del presente regolamento.

b. Attività di ispezione senza onere a carico del responsabile d’impianto e/o di centrale.

b.1. Riguarda gli impianti, per i quali non ricorrono le fattispecie summenzionate nel punto “a” ed è svolta con cadenza annuale e con riferimento a un campione per quote pari al 5% dell’intera popolazione di impianti e/o di centrali presenti nel territorio considerato dal presente regolamento, per i quali la Provincia di Foggia è in possesso della regolare documentazione di certificazione, o di autocertificazione, prevista nell’art. 7 del presente regolamento. La formazione del campione è definita in base alla popolazione residente in ciascun

comune del territorio provinciale e a un criterio di vetustà degli impianti e/o centrali così come di seguito specificato:

Categoria	%
Impianti e/o centrali con più di 15 anni di esercizio	60
Impianti e/o centrali con meno di 15 anni di esercizio	40

La Provincia di Foggia può decidere in qualsiasi momento di rideterminare le modalità di composizione del campione.

Art. 13

Avviso e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva

Il responsabile d'impianto e/o di centrale è tenuto a predisporre all'ispezione che la Provincia di Foggia vorrà svolgere quale esecuzione di un pubblico servizio e a esibire tutta la documentazione dell'impianto e/o della centrale in suo possesso, così come indicata negli allegati 4, 5 e 11 del presente regolamento.

Per lo svolgimento dell'attività di ispezione, la Provincia di Foggia preavvisa il responsabile di impianto e/o di centrale con apposita comunicazione inviata almeno 30 giorni prima della data di visita. La comunicazione contiene i seguenti elementi:

- a. indicazione del giorno e dell'ora dell'ispezione;
- b. la precisazione della gratuità della visita, se si tratta di impianto regolarmente certificato;
- c. la precisazione dell'onerosità della visita con indicazione della tariffa da pagare, in tutti gli altri casi.

Qualora il responsabile d'impianto e/o di centrale non fosse disponibile per la data indicata, egli è tenuto, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, a contattare la Provincia di Foggia per individuare una nuova data.

Nel caso in cui il responsabile d'impianto e/o di centrale risulti ingiustificatamente non disponibile all'ispezione, oppure irreperibile, la Provincia di Foggia procede a inviargli una nuova comunicazione di visita, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e con spese di spedizione a suo carico.

Nel caso in cui il responsabile d'impianto e/o di centrale si renda più volte irreperibile, oppure opponga rifiuto a consentire lo svolgimento dell'attività di ispezione, la Provincia di Foggia provvede all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti e del comma 2 dell'art. 15 del presente regolamento. Contestualmente, la Provincia di Foggia trasmette opportuna comunicazione al Sindaco territorialmente competente per i provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità.

L'ispettore incaricato dello svolgimento della visita ispettiva è tenuto a farsi identificare per mezzo di un tesserino di riconoscimento. Egli ha l'obbligo di eseguire le operazioni di controllo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, operando nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Qualora dette condizioni risultassero insufficienti, l'ispezione non è effettuata. La taratura delle attrezzature e delle strumentazioni impiegate deve essere conforme alla normativa vigente.

Al termine dell'ispezione, l'ispettore redige il verbale di ispezione, nel quale sono riportate le eventuali situazioni di non conformità dell'impianto e/o della centrale alla normativa vigente.

TITOLO V
ONERI DEL SERVIZIO

Art. 14
Tariffe

Le tariffe per lo svolgimento dell'attività di ispezione svolta dalla Provincia di Foggia sono stabilite in base alla specificazione prevista nella tabella seguente:

Tipologia di tariffa	Oggetto della tariffa	Periodicità	Ammontare in €
Diritto amministrativo	Impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW	quadriennale	20,00
	Impianti termici con potenza nominale uguale o superiore a 35 kW	Annuale	20,00 + 0,50 per ciascun kW eccedente i 35 kW
Intervento tecnico per verifica/manutenzione/certificazione	Impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW	a chiamata	90,00
	Impianti termici con potenza nominale uguale o superiore a 35 kW	a chiamata	130,00 + 0,50 per ciascun kW eccedente i 116 kW
Visita ispettiva onerosa	Impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW	al controllo	50,00
	Impianti termici con potenza nominale uguale o superiore a 35 kW	al controllo	70,00 + 1,00 per ciascun kW eccedente i 35 kW

TITOLO VI
ASPETTI SANZIONATORI

Art. 15
Sanzioni

La mancata denuncia di esistenza dell'impianto, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del presente regolamento, determina una sanzione amministrativa, a carico del responsabile d'impianto e/o di centrale, per un ammontare non inferiore a 516,46 € e non superiore a 2.582,28 €.

L'operatore dell'esercizio e della manutenzione di impianto e/o di centrale, o il responsabile di impianto e/o di centrale, che non rispetti la normativa vigente in materia di contenimento di consumi di energia, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 516,46 € e non superiore a 2.582,28 €.

Ai soggetti abilitati, di cui al punto precedente, che non rispettano le norme relative alla sicurezza degli impianti, si applicano i provvedimenti previsti dal comma 2 art. 16 della Legge 46/1990.

Il responsabile di impianto e/o di centrale, che non affida i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese abilitate nelle modalità previste dalla Legge, è punito con le sanzioni previste dall'art. 16 della Legge 46/1990.

Il soggetto che rilascia dichiarazioni che risultino mendaci è punito ai sensi del Codice Penale dalla Legge n. 15 del 4 gennaio 1969 e dalle leggi speciali in materia (Legge 15/68 e Legge 241/90), salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

TITOLO VII
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE,
CREAZIONE DI TAVOLO TECNICO E DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE

Art. 16
Attività di formazione

La Provincia di Foggia promuove, nelle forme che riterrà più opportune, l'aggiornamento professionale dei tecnici operanti nel settore di attività e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione del servizio oggetto del presente regolamento.

Art. 17
Attività di informazione

La Provincia di Foggia svolge una campagna di informazione puntuale e capillare sulle ragioni e sui contenuti del presente regolamento. Essa è rivolta alle comunità locali e alle loro rappresentanze politico-amministrative, nonché ai tecnici operanti nel settore ed è così minimamente articolata:

- a. invio di una brochure informativa alle famiglie e agli operatori di settore;
- b. invio a tutti i Comuni interessati di una comunicazione e di una brochure informativa da affiggere all'Albo Pretorio;
- c. diffusione dell'iniziativa tramite testate giornalistiche, televisioni e radio locali;
- d. organizzazione di workshop rivolti agli operatori del settore;
- e. assemblee pubbliche a vantaggio delle comunità locali e delle loro rappresentanze politico-amministrative.

Art. 18
Costituzione e funzionamento del tavolo tecnico

La Provincia di Foggia costituisce il tavolo tecnico per gli impianti termici. Esso è costituito da:

- a. due rappresentanti dell'Ente Provincia (di cui uno è il dirigente delegato alle questioni energetiche);
- b. un rappresentante dell'organismo esterno di cui al successivo art. 20;
- c. un rappresentante della CCIAA della provincia di Foggia;
- d. un rappresentante del punto di diffusione UNI istituito presso l'Università degli Studi di Foggia;
- e. un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
- f. un rappresentante delle associazioni di categoria "impiantisti e manutentori di impianti termici" presenti nel territorio oggetto del presente regolamento.

Non sono previsti compensi di alcun tipo ai partecipanti al tavolo.

Il dirigente dell'Ente Provincia, o un suo delegato, presiede il tavolo tecnico e lo convoca su richiesta di anche uno solo dei suoi partecipanti. In assenza di convocazioni specificamente richieste, il tavolo tecnico si riunisce una volta all'anno per perseguire i seguenti obiettivi:

- a. monitoraggio qualitativo del servizio reso alla popolazione;
- b. indagine sull'andamento dei prezzi richiesti per lo svolgimento delle attività di messa a norma degli impianti termici;
- c. aggiornamento e miglioramento del testo del regolamento e dei suoi allegati per il sopravvenire di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, oppure al fine di ottimizzare lo svolgimento del servizio;
- d. definizione e aggiornamento delle procedure di attuazione del regolamento finalizzato alla loro semplificazione a vantaggio della popolazione;
- e. definizione e aggiornamento di altri aspetti ritenuti pertinenti.

In relazione all'attività di cui al punto "c", l'individuazione e l'eventuale messa in uso di nuova modulistica è approvata con determinazione del dirigente della Provincia di Foggia delegato alle questioni energetiche.

Tutte le indicazioni che emergono dal tavolo sono proposte all'attenzione della Provincia di Foggia, che può eventualmente decidere di recepirle nei modi e nelle forme più opportune.

Art. 19

Rapporti con Enti locali e altre soggetti pubblici e/o privati

La Provincia di Foggia favorisce la collaborazione con gli Enti e gli altri soggetti pubblici e/o privati attivi nel settore degli impianti termici. In particolare:

- a. invita i Comuni a collaborare relativamente agli aspetti connessi alla conformità degli impianti e alla tutela della pubblica incolumità;
- b. dialoga con i soggetti erogatori di risorse energetiche ai fini della costituzione e dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici;
- c. interloquisce con i Vigili del Fuoco (VVF) e le Aziende Sanitarie Locali (ASL) per condividere le informazioni relative all'esistenza di eventuali irregolarità riscontrate nell'espletamento dell'attività oggetto del presente regolamento.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

Affidamento ad organismo esterno

In conformità all'art. 4, comma 3 del Regolamento Regionale n. 24 del 27 settembre 2007, la Provincia di Foggia svolge l'attività di cui al titolo IV del presente regolamento eventualmente avvalendosi di un organismo esterno.

Nel caso in cui la Provincia di Foggia dovesse avvalersi di un organismo esterno, l'affidamento dovrà essere regolamentato con atto successivo.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non specificamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di impianti termici.



ALLEGATO 11: Tabella riepilogativa delle operazioni di controllo per generatori di calore (Dlgs 192/05 modificato dal Dlgs 311/06).

Tipologia impianto	Cadenza controllo ed eventuale manutenzione (pulizia caldaia)	Cadenza controllo efficienza energetica (analisi combustione)	Cadenza consegna all'Ente competente allegati F e G
Impianto funzionante a combustibile liquido o solido con P < 35 kW	Tale controllo deve essere eseguito seguendo il seguente ordine di priorità: 1) secondo le istruzioni tecniche dell'impresa installatrice l'impianto termico; 2) in assenza di quanto indicato al punto 1) secondo le istruzioni tecniche del fabbricante l'apparecchio (vedi libretto d'uso); 3) in assenza di quanto indicato ai punti 1) e 2) secondo le prescrizioni e la periodicità previste dalle norme UNI e CEI. In assenza di quanto indicato al punto 2) il responsabile dell'impianto deve farsi parte attiva per reperire tali informazioni.	Ogni anno	Ogni 4 anni
Impianto funzionante a combustibile liquido o solido con P ≥ 35 kW		Ogni anno	Ogni 2 anni
Impianto funzionante a gas con kW 35 ≤ P < 350 kW		Ogni anno	Ogni 2 anni
Impianto funzionante a qualsiasi combustibile con P ≥ 350 kW		2 volte l'anno	Ogni 2 anni
Impianto funzionante a gas con P < 35 kW tipo B con anzianità		Ogni 2 anni	Ogni 4 anni
Impianto funzionante a gas con P < 35 kW tipo B acqua calda in locali abitati		Ogni 2 anni	Ogni 4 anni
Impianto funzionante a gas con P < 35 kW tipo B con anzianità inferiore 8 anni fuori da locali abitati		Ogni 4 anni	Ogni 4 anni
Impianto funzionante a gas con P < 35 kW tipo C con anzianità superiore 8 anni		Ogni 2 anni	Ogni 4 anni
Impianto funzionante a gas con P < 35 kW tipo C con anzianità inferiore 8 anni		Ogni 4 anni	Ogni 4 anni
Impianto funzionante a gas con P < 35 kW ad aria calda		Ogni 4 anni	Ogni 4 anni

* Nel caso in cui vengano effettuati interventi tali da modificare le modalità di combustione è necessario prevedere una verifica della funzionalità e dell'efficienza energetica del sistema. La data in cui queste verifiche vengono effettuate diventa il nuovo riferimento temporale per i successivi controlli di efficienza energetica.